



**COMUNE DI PARZANICA**  
*Provincia di Bergamo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2025. APPROVAZIONE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i><b>Cognome e Nome</b></i>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<i><b>Cristinelli Battista</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Vincenzo</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Mauro</b></i>		<b>x</b>
<i><b>Danesi Simona</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Nicholas</b></i>		<b>x</b>
<i><b>Franini Davide</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Paolo</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Pellegrino Leone Maurizio</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Corrado</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Bonomelli Laura</b></i>	<b>x</b>	
<i><b>Danesi Pasino Olindo</b></i>	<b>x</b>	

**Presenti n. 9 Assenti n. 2**

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott.ssa Roberta Valota**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **7)** dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2025. APPROVAZIONE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.**

Il Sindaco passa la parola al ragioniere Maffi che illustra brevemente.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio

2022-2025”;

- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativatrasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l’emendamento finalizzato al rinvio dell’approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025. All’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: “Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”;

Considerato che il Comune di Parzanica ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n.5 del 17/02/2025;

Atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

Richiamato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario PEF TARI, elaborato ai sensi del metodo MTR-2, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 30/04/2024;

Ritenuto di confermare - in quanto congrue - le risultanze del Piano Economico Finanziario PEF TARI relative all’annualità 2025, così come approvate con la delibera di cui sopra, che di seguito si riepilogano:

<b>PEF</b>	<b>2025</b>
------------	-------------

Costi variabili	€ 76.183,00
Costi Fissi	€ 24.104,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100.288,00</b>
<b>PEF</b>	<b>2025</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (*)</b>	
Costi variabili	€ 76.183,00
Costi Fissi	€ 24.104,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100.288,00</b>

(\*) valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

Rilevato che per il Comune di Parzanica il limite massimo della crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art.4 dell'allegato A alla delibera ARERA 363/2021, rispetto al PEF dell'anno precedente, è fissato al 9,30% per il 2025 rispetto al 2024;

Verificato pertanto il rispetto del limite massimo fissato da ARERA, posto l'incremento effettivo delle entrate tariffarie pari al 1,27% nel 2025 rispetto al 2024;

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.12.2022 ed ulteriormente modificato nella presente seduta di consiglio;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2025 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è evidenziata come da tabella che segue:

Tipologia	Importo	%
Totale costi variabili	€ 76.183,00	75,96
Totale costi fissi	€ 24.104,00	24,04
Totale CV+CF	€ 100.288,00	100,00

Rilevato che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

Preso atto che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

Ravvista la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2025 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

Vista la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni devono prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

Vista l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

Dato atto che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti alle seguenti casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari attraverso l'ingresso della componente denominata **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti attraverso l'ingresso della componente denominata **Ur3**;

Considerato che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e che le stesse dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per la componente Ur1, dovrà essere indicato l'importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

- per la componente Ur2, dovrà essere indicato l'importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale, dovrà essere indicato l'importo di € 6,00 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

Rilevato che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

Valutato opportuno posticipare l'emissione degli avvisi di pagamento in attesa che vengano rese note le modalità operative per individuare i beneficiari del bonus, in forza della facoltà concessa da ARERA, che con la delibera n.133/2025 ha disposto che per l'anno in corso si potrà derogare alla periodicità almeno semestrale delle scadenze;

Ritenuto pertanto di dover stabilire per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto e rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2025;
- 2^ rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2025;

da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;

Richiamati:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli*

*atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Acquisito l'allegato parere obbligatorio rilasciato dall'Organo di revisione, reso con verbale in data 09.05.2025, acquisito al protocollo dell'ente con il n. 3731/2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 4 (Danese Vincenzo, Danese Corrado, Bonomelli Laura, Danese Pasino Olindo)
- astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI aggiornamento biennale 2024-2025, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.12 del 30/04/2024.
3. Di confermare - in quanto congrue - le risultanze del Piano Economico Finanziario PEF TARI relative all'annualità 2025.
4. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - UTENZE DOMESTICHE;
  - UTENZE NON DOMESTICHE.
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024-2025 esercizio 2025.
6. Di prendere atto che:
  - con la delibera n. 386/2023/R/com, ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni devono prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;
  - con delibera n. 133/2025, ARERA ha introdotto una ulteriore componente perequativa, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus

sociale TARI, già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

7. Di dare atto che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti alle seguenti casistiche:
  - copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente denominata **Ur1**;
  - copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa denominata **Ur2**;
  - copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti attraverso la componente denominata **Ur3**;
8. Di prendere atto che le tre componenti perequative, di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e che le stesse dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
9. Di dare atto che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette il Comune, che gestisce l'emissione delle bollette TARI per l'annualità 2025, deve indicare in bolletta gli importi da riscuotere come segue:
  - per quanto concerne la componente Ur1, l'importo di € 0,10 per ogni utenza;
  - con riferimento alla componente Ur2, l'importo di € 1,50 per ogni utenza;
  - per la componente perequativa Ur3, l'importo di € 6,00 per ogni utenza;
10. Di posticipare l'emissione degli avvisi di pagamento in attesa che vengano rese note le modalità operative per individuare i beneficiari del bonus sociale TARI, in forza della facoltà concessa da ARERA, che con la delibera n.133/2025 ha disposto che per l'anno in corso si potrà derogare alla periodicità almeno semestrale delle scadenze;
11. Di approvare per l'anno 2025 le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
  - 1° rata acconto e rata unica a saldo: 30 settembre 2025
  - 2° rata a saldo: 16 dicembre 2025da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
12. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
13. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario;
14. Di dare atto che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 4 (Danesi Vincenzo, Danesi Corrado, Bonomelli Laura, Danesi Pasino Olindo)
- astenuti n. 0

## **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI PARZANICA  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2025. APPROVAZIONE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.**

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 28.04.2025

Il Responsabile Servizio  
Battista Cristinelli

---

**PARERE REGOLARITÀ CONTABILE**

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 28.04.2025

Il Responsabile Servizio  
Battista Cristinelli

**Il presente verbale viene sottoscritto come segue:**

IL PRESIDENTE  
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Valota

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 05.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Valota

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.

Parzanica, 05.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Valota

---

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)**

**Comune di PARZANICA - anno 2025**

STUDIO K software - www.studiok.it

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	76,867327					
Famiglie di 1 componente	624	62.663,96	87,8%	100,4	0,84	1,00	<b>0,286376</b>	28,76	76,87	<b>76,87</b>	105,63
Famiglie di 2 componenti	50	7.697,00	7,0%	153,9	0,98	1,60	<b>0,334106</b>	51,43	122,99	<b>61,49</b>	174,42
Famiglie di 3 componenti	18	2.363,00	2,5%	131,3	1,08	2,05	<b>0,368198</b>	48,34	157,58	<b>52,53</b>	205,91
Famiglie di 4 componenti	14	2.075,55	2,0%	148,3	1,16	2,60	<b>0,395472</b>	58,63	199,86	<b>49,96</b>	258,49
Famiglie di 5 componenti	5	965,00	0,7%	193,0	1,24	3,25	<b>0,422746</b>	81,59	249,82	<b>49,96</b>	331,41
Famiglie di 6 o più componenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,75	<b>0,443201</b>	-	288,25	<b>48,04</b>	288,25
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	<b>0,000000</b>	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	<b>0,000000</b>	-	-	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>711</b>	<b>75.764,51</b>	<b>100%</b>	<b>106,6</b>		Media	<b>0,375016</b>		Media	<b>56,48</b>	

**Comune di PARZANICA - anno 2025**

STUDIO K software - [www.studiok.it](http://www.studiok.it)

**UTENZE NON DOMESTICHE**

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE		
				n	m <sup>2</sup>	Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
										Quv*Kd	QF+QV	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,116232	1,076127	1,192359		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	0,182325	1,678246	1,860570		
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,143581	1,332348	1,475928		
4	Esposizioni, autosaloni	2	388,00	max	0,43	max	3,55	0,098000	0,909583	1,007583		
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,303115	2,800492	3,103607		
6	Alberghi senza ristorante	89	3.202,00	max	0,91	max	7,49	0,207395	1,919093	2,126488		
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,227906	2,098448	2,326354		
8	Uffici, agenzie	-	-	max	1,13	max	9,30	0,257534	2,382853	2,640386		
9	Banche, istituti di credito e studi profesisonali	-	-	max	0,58	max	4,78	0,132186	1,224735	1,356920		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	-	-	max	1,11	max	9,12	0,252976	2,336733	2,589709		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	13,50	max	1,52	max	12,45	0,346417	3,189948	3,536365		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	885,00	max	1,04	max	8,50	0,237022	2,177876	2,414898		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,264371	2,428972	2,693343		
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,207395	1,921655	2,129050		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3	194,00	min	0,55	min	4,50	0,125348	1,152993	1,278342		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4	532,00	min	4,84	min	39,67	1,103065	10,164275	11,267341		
17	Bar, caffè, pasticceria	-	-	min	3,64	min	29,82	0,829578	7,640501	8,470079		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	-	-	min	1,76	min	14,43	0,401115	3,697265	4,098379		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	572,00	min	1,54	min	12,59	0,350975	3,225819	3,576794		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	1,381111	12,739293	14,120404		
21	Discoteche, night club	-	-	min	1,04	min	8,56	0,237022	2,193249	2,430272		
22	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
23	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
24	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
25	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
26	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
27	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
28	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
29	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
30	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
<b>Totale</b>		<b>107</b>	<b>5.786,50</b>									